



ORDINANZA N. 169 DEL 20/04/2024

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VIA FUSETTO – DAL 24/04/24 AL 11/05/24 – RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE CON L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO – SFALCIO PIANTE SECCHIE ARGINE FOSSA MAGNA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

FM/dm

VISTA la domanda del 18/04/24 (protocollo n. 8.655) presentata dal signor LECCHI LUIGI in qualità di Legale Rappresentante della società "CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE" con sede legale in via V. Emanuele II - 25011 Calcinato (Bs), con la quale richiede l'istituzione del senso unico alternato in via Fusetto dal civico 92 al civico 96, dalle ore 06:00 del giorno 24/04/24 alle ore 18:00 del giorno 11/05/2024, al fine di effettuare lo sfalcio di piante secche sull'argine della Fossa Magna;

VISTO il Decreto sindacale n. 01 del 12/02/2024 di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Dalle ore 06:00 del giorno di mercoledì 24 aprile alle ore 18:00 del giorno di sabato 11 maggio 2024, nel tratto di strada comunale denominata **VIA FUSETTO, dal civico 92 al civico 96**, sia ridotta la larghezza della sede stradale aperta al pubblico transito (per una lunghezza massima di metri 20,00 ed una larghezza di metri 3,00), istituendo il:

- Senso unico alternato regolato da movieri;
- Limite massimo di velocità a 30 Km/h.



al fine di realizzare, in piena sicurezza, lo sfalcio di piante secche sull'argine della Fossa Magna.

La presente ordinanza:

- ☐ Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.
- ☐ Ha validità con l'acquisizione dell'autorizzazione per l'occupazione/manomissione di suolo pubblico, emessa dall'Ufficio Tecnico comunale (S.U.E.);

Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:

- Indicare percorso alternativo per i pedoni
- Recintare e segnalare l'area chiusa al traffico;
- Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale) temporanea;
- Oscurare la segnaletica verticale non pertinente scoprendola al ripristino della circolazione ordinaria.

La segnaletica installata, **a cura del richiedente**, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

Il richiedente resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.



Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza è trasmessa:

- Al Richiedente;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;

e pubblicata:

- Albo pretorio on line del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Franco Morelli

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)